ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-1809 del 15/04/2021

Oggetto ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA

EX ART.3 **AMBIENTALE** DPR 59/2013 DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E ASINCRONA. MODALITÀ DITTA: **SETTIMA** S.R.L. ATTIVITÀ: **PRODUZIONE** MECCANICA POMPE OLEODINAMICHE SVOLTA IN COMUNE DI

CORTEMAGGIORE (PC), VIALE ROSSETTI N. 1

Proposta n. PDET-AMB-2021-1877 del 14/04/2021

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

Dirigente adottante ADALGISA TORSELLI

Questo giorno quindici APRILE 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA.

DITTA: SETTIMA MECCANICA S.R.L.

ATTIVITÀ: PRODUZIONE POMPE OLEODINAMICHE SVOLTA IN COMUNE DI CORTEMAGGIORE (PC), VIALE ROSSETTI N. 1

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitavi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale AUA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 Supplemento Ordinario n. 35;
- La D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015);
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- la legge 26 ottobre 1995, n.447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";
- Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;
- la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

Viste:

• l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, dalla ditta SETTIMA MECCANICA S.R.L. (C. FISC. 01605000338), con sede legale in Milano (MI), Piazzale L. Cadorna n° 6, trasmessa dal SUAP dell'Unione dei Comuni Bassa Val D'arda Fiume Po in data 23/12/2020 e acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 187055, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "produzione pompe oleodinamiche" da svolgersi nello stabilimento sito in Cortemaggiore, viale Rossetti n. 1, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene all'impatto acustico;
- la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, trasmessa con nota prot. n. 2970 del 11/01/2021;
- la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta e acquisita al prot. Arpae n. 24551 del 16/02/2021, n. 38201 del 10/03/2021 e n. 40800 del 16/03/2021;

Considerata l'istruttoria condotta da questo Servizio in relazione all'istanza di AUA, dalla quale risulta che:

- viene previsto l'insediamento di un nuovo stabilimento in comune di Cortemaggiore in cui saranno trasferite le attività attualmente svolte nei comuni di San Giorgio Piacentino - via Firenze n. 18 (stabilimento autorizzato con atto di AUA D.D. n. 4314 del 19.9.2019) e Gossolengo - loc. Settima, via Berlinguer n. 20 (stabilimento autorizzato con atto di AUA D.D. n. 4398 del 29.8.2018);
- ii. in conseguenza della cessazione dell'attività nei due predetti stabilimenti, le sopra citate AUA non produrranno più effetti a far data dal completamento del trasferimento, che dovrebbe realizzarsi nel secondo trimestre dell'anno 2021, coincidente con la data di messa a regime dei nuovi impianti, che, a tal fine, dovrà essere preventivamente comunicata a questo Servizio;
- iii. le emissioni in atmosfera deriveranno da 15 banchi di collaudo di cui 4 postazioni di soffiaggio (E1), da 9 macchine di fresatura (E4), da una macchina di lavaggio con solvente (E5), da 8 macchine di fresatura, 3 rettifiche e 2 burattatrici (E6), da una macchina di lucidatura (E10 relativa a tre punti di captazione), da 3 fresatrici, 3 macchine di tornitura, 2 centri di lavoro orizzontali, 9 banchi di collaudo (E11), da 9 macchine di rettifica, 4 macchine di fresatura ed 1 postazione di soffiatura (E12);
- iV. tutte le condotte collegate ai macchinari ed alle postazioni di collaudo saranno dotate di serrande a comando pneumatico o manuale allo scopo di isolare il macchinario stesso in caso non funzioni e per tale motivo si garantisce che, anche durante il funzionamento di solo alcuni dei macchinari o delle postazioni di collaudo collegati all'emissione, non avvenga la diluizione degli inquinanti;
- v. viene previsto un consumo di 4000 kg/anno di solvente: conseguentemente l'attività rientra nel punto 10 della parte II dell'allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 ("Pulizia di superficie, con una soglia di consumo di solvente superiore a 1 tonnellata/anno nel caso si utilizzino i COV di cui al paragrafo 2 della parte I del presente allegato e superiore a 2 tonnellate/anno negli altri casi"), ed è pertanto soggetta all'art. 275 del D.Lgs. 152/06 medesimo; il consumo massimo teorico di solventi è pari a circa 4000 kg/anno;
- vi. 500 kg dei 4000 kg/anno di solventi previsti saranno usati per attività di pulizia manuale generanti emissioni diffuse ritenute dal proponente non convogliabili in quanto l'attività non è continuativa nell'arco della giornata, risultando privilegiato l'uso della macchina lavapezzi: per contenere le emissioni diffuse i fustini contenenti il solventi e gli stracci saranno tenuti chiusi ed aperti solo per necessità;
- vii. risulta previsto un impianto termico civile rientrante nel campo di applicazione del titolo II della parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- Viii. nei prodotti impiegati come materie prime è stata identificata la presenza di n.1 componente con frase di pericolo H360df, nello specifico "Acciai al carbonio e basso legati al Pb": l'Azienda dichiara che allo stato attuale non è possibile sostituire la materia prima con altra analoga, data la specifica richiesta chimico-fisica necessaria alla produzione di alcuni componenti delle pompe oleodinamiche, ma non appena il mercato avrà in offerta un materiale con condizioni chimico-fisiche analoghe ai fini tecnologici, si procederà alla sostituzione dello stesso, migliorando così la condizione di utilizzo nel ciclo produttivo come previsto dal D.Lgs 152/06 e s.m.i.;

Atteso che il SUAP, in relazione all'istanza di che trattasi, non ha rilevato la necessità di acquisire ulteriori titoli oltre all'AUA e che, pertanto, ricorrono le condizioni di cui al comma 7 dell'art.4 del DPR 59/2013 per l'indizione della conferenza di servizi ai sensi dell'art.14 della L.241/90 da parte dell'autorità competente;

Considerato che, con nota prot. n. 3467 del 12/01/2021, è stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/902 in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della predetta Legge, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Rilevato che nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- nota prot. n. 43897 del 22.03.2021 Servizio Territoriale di ARPAE sede di Piacenza: <u>parere favorevole</u> con prescrizioni relativamente alla matrice aria;
- nota prot. n. 3583 del 1.04.2021 (prot. Arpae n. 52068 del 2.04.2021) Comune di Cortemaggiore: parere favorevole:
- nota prot. n. 70227 del 23.03.2021 (prot. Arpae n. 45482 del 24.03.2021) Azienda USL di Piacenza: <u>parere favorevole</u> richiamando la necessità che le bocchette di aspirazione a servizio delle macchine fresatrici "aperte" vengano tenute ad

una distanza adeguata dalla sorgente, tale da garantire una velocità di captazione alla sorgente compresa tra 1 e 2,5 m/sec., dotandole, se possibile, di cappetta flangiata;

Ritenuto, in relazione all'istruttoria e alle risultanze della Conferenza dei Servizi che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione della Determinazione di conclusione della Conferenza ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90 relativa al procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

ASSLIME

Per quanto indicato in narrativa

La determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria art.14, c.2, legge n.241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate, acquisiti anche in forma implicita nell'ambito della Conferenza di servizi e pertanto

DISPONE

- 1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta SETTIMA MECCANICA S.R.L. (C. FISC. 01605000338), con sede legale in Milano (MI), Piazzale L. Cadorna n° 6, per l'attività di "produzione pompe oleodinamiche" da svolgersi nello stabilimento sito in Cortemaggiore, viale Rossetti n. 1, comprendente i seguenti titoli abilitativi:
 - art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 *autorizzazione alle emissioni in atmosfera* per gli stabilimenti di cui all'art.269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- 2. **di stabilire,** per quanto attiene alle <u>emissioni in atmosfera</u> ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 N. 15 BANCHI DI COLLAUDO DI CUI N. 4 POSTAZIONI DI SOFFIATURA

Portata massima	16000	Nm³/h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	230	gg/anno
Altezza minima	11	m
		00,

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri 10 mg/Nm³ Nebbie di oli 5 mg/Nm³ Sistema abbattimento: Filtro a tasche

EMISSIONE N. E4 N. 9 MACCHINE DI FRESATURA

Portata massima	18000	Nm³/h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	230	gg/anno
Alterra minima	11	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri 10 mg/Nm³ Nebbie di oli 5 mg/Nm³ Sistema abbattimento: Filtro a tasche

EMISSIONE N. E5 N. 1 MACCHINA LAVAGGIO PEZZI METALLICI

Portata massima	200	Nm³/h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	230	gg/anno
Altezza minima	5	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (espressi come Ctot) 20 mg/Nm³

Sistema abbattimento:

EMISSIONE N. E6 N. 8 MACCHINE DI FRESATURA, N. 3 RETTIFICHE, N. 2 BURATTI

Portata massima 6000 Nm³/h
Durata massima giornaliera 24 h/g
Durata massima annua 230 gg/anno
Altezza minima 11 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri 10 mg/Nm³ Nebbie di oli 5 mg/Nm³ Sistema abbattimento: Filtro a tasche

EMISSIONE N. E10 N. 1 MACCHINA DI LUCIDATURA (N. 3 CAPTAZIONI)

Portata massima 9000 Nm³/h
Durata massima giornaliera 24 h/g
Durata massima annua 230 gg/anno
Altezza minima 11 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri 10 mg/Nm³ Nebbie di oli 5 mg/Nm³

Sistema abbattimento: Filtro a maniche

EMISSIONE N. E11 N. 3 FRESATRICI, N. 3 TORNITURA, N. 2 CENTRI DI LAVORO ORIZZONTALI, N. 9 BANCHI DI COLLAUDO

Portata massima 45000 Nm³/h
Durata massima giornaliera 24 h/g
Durata massima annua 230 gg/anno
Altezza minima 11 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri 10 mg/Nm³ Nebbie di oli 5 mg/Nm³

Sistema abbattimento: Filtro a tasche a coalescenza

EMISSIONE N. E12 N. 9 MACCHINE DI RETTIFICA, N. 4 MACCHINE DI FRESATURA, N. 1 POSTAZIONE DI SOFFIATURA

Portata massima 28000 Nm³/h
Durata massima giornaliera 24 h/g
Durata massima annua 230 gg/anno
Altezza minima 11 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri 10 mg/Nm³ Nebbie di oli 5 mg/Nm³

Sistema abbattimento: Filtro a tasche a coalescenza

- a) in caso di funzionamento non contemporaneo di tutti gli impianti presidiati dai sistema di aspirazione collettivi, deve essere adottato ogni accorgimento al fine di evitare la diluizione degli inquinanti;
- b) le bocchette di aspirazione a servizio delle macchine fresatrici "aperte" devono essere tenute ad una distanza adeguata dalla sorgente che sviluppa gli inquinanti, tale da garantire una velocità di captazione alla sorgente compresa tra 1 e 2,5 m/sec., e dotate, per quanto tecnicamente fattibile, di cappetta flangiata;
- c) i camini di emissione, identificati univocamente con scritta indelebile in corrispondenza del punto di emissione, devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi;
- d) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - UNI EN 16911 per la determinazione delle portate;
 - UNI EN 13284 per la determinazione delle polveri;
 - Campionamento con UNI EN 13284-1 + analisi UNICHIM 759 (campionamento isocinetico con analisi gravimetrica e/o analisi IR) per le nebbie di oli;
 - UNI EN 12619 per la determinazione dei composti organici volatili espressi come Ctot;
- e) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;

- f) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento alle emissioni E1, E4, E5, E6, E10, E11 ed E12 devono avere una frequenza almeno **annuale** ed essere effettuati secondo le modalità di cui ai punti precedenti;
- g) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei monitoraggi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate da Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni devono essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- h) le eventuali difformità accertate nei monitoraggi di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate all'autorità competente per il controllo (Arpae) entro 24 ore dall'accertamento;
- i) il gestore non deve superare un consumo massimo annuo di solventi di lavaggio pari a 4000 kg/anno, di cui al massimo 500 kg/anno possono essere usati per operazioni manuali;
- j) deve essere adottato ogni accorgimento per contenere le emissioni diffuse derivanti dalla pulizia manuale con i solventi di lavaggio;
- k) i giorni di utilizzo ed i consumi giornalieri dei solventi di lavaggio suddivisi in base alle modalità di impiego (macchina di lavaggio o pulizia manuale), validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura di Arpae di Piacenza e firmate dal gestore dello stabilimento, tenuto a disposizione dei competenti organi di controllo;
- I) per la fase di lavaggio con solvente devono essere rispettati i seguenti ulteriori limiti:
 - limite emissione totale annua di COV: 4000 kg/a;
 - limite emissione diffusa: 20% dell'input di solvente;
- m) entro il 28 febbraio di ogni anno deve essere trasmessa ad Arpae di Piacenza:
 - l'opportuna documentazione (comprendente una relazione sui giorni di funzionamento degli impianti di verniciatura ed essiccazione), relativa all'anno precedente, per dimostrare la conformità dell'impianto ai valori limite di emissione di COV negli scarichi gassosi, ai valori limiti per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati;
 - il piano di gestione dei solventi redatto secondo le indicazioni di cui alla parte V dell'allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- n) le operazioni di manutenzione e la frequenza di sostituzione dei sistemi di abbattimento, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati su apposito registro, con pagine numerate, bollate a cura di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- o) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti non può superare un mese;
- p) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
- qualora il periodo intercorrente tra la data di messa in esercizio e messa a regime degli impianti non coincida con quello sopra indicato, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico, all'Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi.

 Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore dello stabilimento;
- r) **entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime** degli impianti, il gestore dovrà comunicare ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno:
 - tre monitoraggi delle emissioni E1, E4, E5, E6, E10, E11 ed E12 finalizzati alla verifica del rispetto dei limiti imposti, effettuati in giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;
 - almeno un monitoraggio di E10 dovrà essere finalizzato anche alla determinazione delle ammine alifatiche utilizzando il metodo NIOSH 2010 e delle sostanze alcaline utilizzando il seguente metodo Campionamento UNI EN 13284-1 + NIOSH 7401;
- s) si fa riserva di integrare i limiti fissati sulla base dell'esito dei monitoraggi di cui al punto precedente;

3. di fare salvo che:

• la Ditta deve tenere aggiornate le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate in base a quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e in conformità a quanto stabilito dal Regolamento 830/2015;

4. **di trasmettere** il presente provvedimento alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge sono intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, che entro 10 giorni dalla sua ricezione potranno comunicare opposizione ai sensi dello stesso art.14-quinquies, ovvero per il maggior periodo necessario all'esperimento dei rimedi previsti dallo stesso art.14-quinquies nel caso in cui sia presentata opposizione;

5. di dare atto che:

- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Bassa Val D'arda Fiume Po, per il rilascio del titolo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in <u>quindici (15) anni</u> dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico dell'Unione dei Comuni Bassa Val D'arda Fiume Po;
- a far data dalla messa a regime degli impianti trasferiti, si intenderanno revocati gli atti di AUA D.D. n. 4314 del 19.9.2019 (stabilimento in comune di San Giorgio Piacentino via Firenze n. 18) e D.D. n. 4398 del 29.8.2018 (stabilimento in comune di Gossolengo loc. Settima, via Berlinguer n. 20) e, conseguentemente, dovrà cessare ogni attività/emissione autorizzata con i predetti atti: a tal fine, la ditta dovrà comunicare a questo Servizio di Arpae, con preavviso di 7 gg, la data di messa a regime dei nuovi impianti;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA Autorizzazioni Settoriali ed Energia" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.